



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 67/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54 (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi)"

relatore: F. SERGIO (Deliberazione di Giunta n. 301 del 11/8/2015);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	31/8/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	1/9/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	25/09/2015
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 67/10^A di iniziativa della Giunta regionale recante: pag. 3
Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54 (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi).

Testo a confronto

Legge vigente e proposta di legge n. 67/10^A di iniziativa della Giunta regionale pag. 12

Normativa citata

Cost. 27 dicembre 1947. (Artt. 3, 81, 117) pag. 14
Costituzione della Repubblica italiana.

Codice Civile (art. 2033). pag. 18
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 "Approvazione del testo del codice civile."

L.R. 18 dicembre 2013, n. 54. pag. 19
Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi.

D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (Art. 29). pag. 21
Misure urgenti per la crescita del Paese.

D.L. 22 ottobre 1992, n. 415. pag. 23
Modifiche della L. 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

L. 11 marzo 1953, n. 87. (Art. 23) pag. 28
Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Normativa comparata

Regione Veneto - L.R. 27 aprile 2015, n. 6. (Art. 55) pag. 30
Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015.

Regione Puglia - L.R. 28/12/2012, n. 45 (Art. 41) pag. 31
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia.

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 67/10^aREGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Ufficio Regionale Calabria

PROTOCOLLO LE

n. 40513 del 31/08/2015classificazione 1.15.11^a COMM. CONSILIARE2^a COMM. CONSILIARE

Deliberazione n. 301 della seduta dell'11 agosto 2015.

Oggetto: Disegno di legge "Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54 - Atto di indirizzo all'Avvocatura Regionale"

Presidente o Assessori Proponenti: _____

Relatore (se diverso dal proponente): Il Dirigente Generale ReggenteDirigente Generale: (Dipartimento Presidenza) Dott. Giuseppe Antonio Bianco

(Dipartimento Sviluppo economico) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente	X	
3	Carmela Barbalace	Componente	X	
4	Roberto Musmanno	Componente	X	
5	Antonella Rizzo	Componente	X	
6	Federica Roccisano	Componente	X	
7	Franco Rossi	Componente		X
8	Francesco Russo	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale-

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il dirigente di settore

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54 ("Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi");

VISTO l'articolo 29 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Misure urgenti per la crescita del Paese"), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTI gli articoli 3, 81 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

CONSIDERATO CHE:

- la legge regionale n. 54/2013 ha introdotto disposizioni con le quali il legislatore regionale ha inteso recepire nell'ordinamento della Regione Calabria le ipotesi, previste dall'articolo 29 del d.l. n. 83/2012, di esonero dagli obblighi, relativi al rispetto degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, a suo tempo assunti dai beneficiari delle agevolazioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo 29, il quale testualmente recita: *"In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati."*;
- in particolare, l'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 54/2003, prevede che "le imprese beneficiarie di agevolazioni a valere su fondi regionali o su risorse di cui al POP 1994/1999 e al POR 2000/2006 che, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 83/2012, abbiano completato e regolarmente collaudato gli investimenti, anche in presenza di provvedimenti già adottati, sono esentate dal rispetto degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, previsti dalle direttive di attuazione, dai bandi e dai relativi provvedimenti di concessione";
- la menzionata norma di legge regionale, nell'introdurre l'esonero dagli obblighi connessi al rispetto degli indicatori utilizzati per la formazione di graduatorie relative ad agevolazioni, ne consente l'operatività, a differenza della normativa statale, anche nelle ipotesi in cui siano precedentemente intervenuti provvedimenti di revoca dell'agevolazione – eventualmente adottati proprio in ragione del mancato raggiungimento degli indicatori medesimi o dell'inadempimento di prescrizioni correlate alla concessione dell'aiuto – e preclude all'Amministrazione regionale di procedere al recupero, conseguente alla predetta revoca, delle somme indebitamente percepite;
- l'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 54/2003, contemplando detto esonero *"anche in presenza di provvedimenti già adottati"*, si pone in contrasto con la corrispondente previsione di legge statale di cui all'articolo 29, comma 1, del d.l. n. 83/2012, ai sensi del quale *"sono fatti salvi i provvedimenti già adottati"*;
- tale previsione di legge regionale presenta, dunque, profili di illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, atteso che, a fronte di situazioni omogenee - relative ai beneficiari di agevolazioni che abbiano formato oggetto di provvedimenti di revoca - essa comporta, per i soggetti cui tali benefici siano stati erogati dalla Regione Calabria, una disciplina più favorevole ed ingiustificatamente differente rispetto a quella cui sono generalmente assoggettati, sul restante territorio nazionale, i destinatari di provvedimenti di revoca di agevolazioni per mancato rispetto degli indicatori suddetti;
- la norma in questione, inoltre, prevedendo un esonero dagli obblighi connessi al rispetto degli indicatori utilizzati per la formazione di graduatorie relative ad agevolazioni erogate a valere su fondi comunitari, e precludendo la ripetizione di tali erogazioni indebitamente percepite pur in presenza di un provvedimento

di revoca già adottato, confligge con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario posti anche dall'articolo 117, comma 1, della Costituzione;

- si profila, altresì, una violazione del comma 2 del succitato articolo 117 Cost., con riferimento alla lettera l), atteso che l'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 54/2003, interferendo con la disciplina della ripetizione d'indebito di cui all'art. 2033 del codice civile, invade la materia dell'ordinamento civile riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
- poiché la normativa in esame non prevede alcuna specifica dotazione finanziaria né in relazione all'eventuale ammissione al beneficio di soggetti inizialmente esclusi per mancato rispetto degli indicatori, né in relazione ad una possibile restituzione a beneficiari di somme recuperate a seguito di revoche, né in relazione all'ipotesi in cui il bilancio regionale debba farsi carico, nei confronti dell'Unione europea, di risorse comunitarie indebitamente erogate e di cui non fosse possibile la ripetizione, essa contrasta, altresì, col principio costituzionale che impone la copertura finanziaria, dettato dall'articolo 81, comma 3, della Costituzione, che trova applicazione anche per le leggi regionali, per come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale ed anche con riferimento a leggi della Regione Calabria;
- le medesime considerazioni fin qui svolte possono essere estese anche alla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 54/2003, a mente del quale *"La Regione Calabria, attraverso i Dipartimenti competenti per materia e previa richiesta da parte delle imprese interessate da produrre entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in presenza di provvedimenti già adottati, favorisce il completamento degli investimenti agevolati anche attraverso deroghe a termini di presentazione degli stati di avanzamento lavori e di ultimazione dei programmi di spesa concedendo proroghe straordinarie comunque compatibili con i termini di spesa previsti dai programmi comunitari"*;

RITENUTO, pertanto, necessario presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante "Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54", al fine di espungere dal testo dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, della l.r. n. 54/2013 ogni riferimento ai provvedimenti già adottati;

RITENUTO, altresì, opportuno dare indirizzo all'Avvocatura regionale affinché, nei giudizi aventi ad oggetto agevolazioni contemplate nella l.r. n. 54/2013, venga chiesta la disapplicazione delle disposizioni della legge regionale medesima che non consentano o impediscano in qualsiasi modo il recupero di somme afferenti a risorse finanziarie regolate dal diritto europeo, percepite in violazione del diritto europeo medesimo, e venga, inoltre, sollevata, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2 (limitatamente all'inciso *"anche in presenza di provvedimenti già adottati"*), e dell'articolo 3, comma 1 (limitatamente all'inciso *"anche in presenza di provvedimenti già adottati"*), della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54, per violazione delle disposizioni della Costituzione specificate nella premessa del presente atto, nonché per ogni altra violazione della Costituzione o di leggi costituzionali che dovesse ravvisarsi;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità del provvedimento e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, on. Gerardo Mario Oliverio, a voti unanimi;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante "Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente alla relazione illustrativa;
2. di dare indirizzo all'Avvocatura regionale affinché, nei giudizi aventi ad oggetto agevolazioni contemplate nella legge regionale n. 54/2013, venga chiesta la disapplicazione delle disposizioni della legge regionale medesima che non consentano o impediscano in qualsiasi modo il recupero di somme afferenti a risorse finanziarie regolate dal diritto europeo, percepite in violazione del diritto europeo medesimo, e venga, inoltre, sollevata, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2 (limitatamente all'inciso "*anche in presenza di provvedimenti già adottati*"), e dell'articolo 3, comma 1 (limitatamente all'inciso "*anche in presenza di provvedimenti già adottati*"), della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54, per violazione delle disposizioni della Costituzione specificate nella premessa del presente atto nonché per ogni altra violazione della Costituzione o di leggi costituzionali che dovesse ravvisarsi;
3. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta;
4. di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente generale del Dipartimento proponente;
5. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente generale del Dipartimento proponente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 02/07/2015 al Dipartimento interessato ☒ al Consiglio Regionale ☒ alla Corte dei Conti ☐

L'impiegato addetto

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 301 DEL 4 AGOSTO 2015

Disegno di legge
“Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54”

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54)

1. Alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "anche in presenza di provvedimenti già adottati" sono sostituite dalle seguenti parole: "fatti salvi i provvedimenti già adottati";
- b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "anche in presenza di provvedimenti già adottati" sono sostituite dalle seguenti parole: "fatti salvi i provvedimenti già adottati".

Art. 2

(Invarianza di spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



REGIONE CALABRIA

Giunta Regionale

Disegno di legge “Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54”

RELAZIONE

La l.r. n. 54/2013 ha introdotto disposizioni con le quali il legislatore regionale ha inteso recepire nell’ordinamento della Regione Calabria le ipotesi, previste dall’articolo 29 del d.l. n. 83/2012, di esonero dagli obblighi, relativi al rispetto degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, a suo tempo assunti dai beneficiari delle agevolazioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo 29, il quale testualmente recita: *“In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati.”*

In particolare, l’articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 54/2003, prevede che *“le imprese beneficiarie di agevolazioni a valere su fondi regionali o su risorse di cui al POP 1994/1999 e al POR 2000/2006 che, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 83/2012, abbiano completato e regolarmente collaudato gli investimenti, anche in presenza di provvedimenti già adottati, sono esentate dal rispetto degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, previsti dalle direttive di attuazione, dai bandi e dai relativi provvedimenti di concessione”*.

La surriportata previsione di legge regionale, nell’introdurre l’esonero dagli obblighi connessi al rispetto degli indicatori utilizzati per la formazione di graduatorie relative ad agevolazioni, ne consente l’operatività, a differenza della normativa statale, anche nelle ipotesi in cui siano precedentemente intervenuti provvedimenti di revoca dell’agevolazione - eventualmente adottati proprio in ragione del mancato raggiungimento degli indicatori medesimi o dell’inadempimento di prescrizioni correlate alla concessione dell’aiuto – e preclude all’Amministrazione regionale di procedere al recupero, conseguente alla predetta revoca, delle somme indebitamente percepite.

L’articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 54/2003, contemplando detto esonero *“anche in presenza di provvedimenti già adottati”*, si pone in contrasto con la corrispondente previsione di legge statale di cui all’articolo 29,



comma 1, del d.l. n. 83/2012, ai sensi del quale *“sono fatti salvi i provvedimenti già adottati”*.

Tale previsione di legge regionale presenta, dunque, profili di illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, atteso che, a fronte di situazioni omogenee - relative ai beneficiari di agevolazioni che abbiano formato oggetto di provvedimenti di revoca - essa comporta, per i soggetti cui tali benefici siano stati erogati dalla Regione Calabria, una disciplina più favorevole ed ingiustificatamente differente rispetto a quella cui sono generalmente assoggettati, sul restante territorio nazionale, i destinatari di provvedimenti di revoca di agevolazioni per mancato rispetto degli indicatori suddetti.

La norma in questione, inoltre, prevedendo un esonero dagli obblighi connessi al rispetto degli indicatori utilizzati per la formazione di graduatorie relative ad agevolazioni erogate a valere su fondi comunitari, e precludendo la ripetizione di tali erogazioni indebitamente percepite pur in presenza di un pregresso provvedimento di revoca, confligge con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario posti anche dall'articolo 117, comma 1, della Costituzione.

Si profila, altresì, una violazione del comma 2 del succitato articolo 117 Cost., con riferimento alla lettera l), atteso che l'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 54/2003, interferendo con la disciplina della ripetizione d'indebito di cui all'art. 2033 del codice civile, invade la materia dell'ordinamento civile riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Poiché la normativa in esame non prevede alcuna specifica dotazione finanziaria né in relazione all'eventuale ammissione al beneficio di soggetti inizialmente esclusi per mancato rispetto degli indicatori, né in relazione ad una possibile restituzione a beneficiari di somme recuperate a seguito di revoche, né in relazione all'ipotesi in cui il bilancio regionale debba farsi carico, nei confronti dell'Unione europea, di risorse comunitarie indebitamente erogate e di cui non fosse possibile la ripetizione, essa contrasta, altresì, col principio costituzionale che impone la copertura finanziaria, dettato dall'articolo 81, comma 3, della Costituzione, che trova applicazione anche per le leggi regionali, per come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale ed anche con riferimento a leggi della Regione Calabria.

Le medesime considerazioni fin qui svolte possono essere estese anche alla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 54/2003, a mente del quale *“La Regione Calabria, attraverso i Dipartimenti competenti per materia e previa richiesta da parte delle imprese interessate da produrre entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in presenza di provvedimenti già adottati, favorisce il completamento degli investimenti agevolati anche attraverso deroghe a termini di presentazione degli stati di*

~~Il Dirigente Generale Reggente
il Giuseppe Antonio Bianco~~

Da: servizio1.segretariatogenerale <servizio1.segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it>

Inviato: venerdì 28 agosto 2015 11:33

A: Settore Segreteria Assemblea; presidenza; avvocatura

Cc: Presidente Oliverio

Oggetto: Trasmissione D.G.R. n. 301/2015

Si trasmette in allegato la D.G.R. indicata in oggetto.

Cordiali saluti.

Avv. Francesca Palumbo

Raffronto

L.R. 18 dicembre 2013, n. 54. <i>Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi.</i>	Proposta di legge n. 67/10[^] di iniziativa della Giunta regionale recate: <i>“Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54 (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi)”</i>
Art. 1 Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi. 1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, alle imprese beneficiarie di incentivi e agevolazioni a valere su fondi Regionali e/o su fondi Comunitari, di cui alla data del 31 dicembre 2011 siano già state pubblicate le graduatorie, si applicano i benefici di cui all'<i>articolo 29, comma 1 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83</i> convertito in <i>legge 7 agosto 2012, n. 134</i>. 2. Per effetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo le imprese beneficiarie di agevolazioni a valere su fondi Regionali o su risorse di cui al POP 1994/1999 e al POR 2000/2006 che, alla data di entrata in vigore del <i>Decreto Legge n. 83/2012</i>, abbiano completato e regolarmente collaudato gli investimenti, anche in presenza di provvedimenti già adottati, sono esentate dal rispetto degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, previsti dalle Direttive di attuazione, dai Bandi e dai relativi provvedimenti di concessione.	Art. 1 Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi. 1. <i>Identico.</i> 2. Per effetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo le imprese beneficiarie di agevolazioni a valere su fondi Regionali o su risorse di cui al POP 1994/1999 e al POR 2000/2006 che, alla data di entrata in vigore del <i>Decreto Legge n. 83/2012</i>, abbiano completato e regolarmente collaudato gli investimenti, fatti salvi i provvedimenti già adottati, sono esentate dal rispetto degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, previsti dalle Direttive di attuazione, dai Bandi e dai relativi provvedimenti di concessione.
(...) Art. 3 Completamento degli investimenti agevolati. 1. La Regione Calabria, attraverso i Dipartimenti competenti per materia e previa richiesta da parte delle imprese interessate da produrre entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in presenza di provvedimenti già adottati, favorisce il completamento degli investimenti agevolati anche attraverso deroghe a termini di presentazione degli stati di avanzamento lavori e di ultimazione dei programmi di spesa concedendo proroghe straordinarie comunque compatibili con i termini di spesa previsti dai programmi comunitari. 2. In presenza di situazioni di particolare gravità delle imprese beneficiarie sotto il profilo economico e finanziario, tali da	(...) Art. 3 Completamento degli investimenti agevolati. 1. La Regione Calabria, attraverso i Dipartimenti competenti per materia e previa richiesta da parte delle imprese interessate da produrre entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i provvedimenti già adottati, favorisce il completamento degli investimenti agevolati anche attraverso deroghe a termini di presentazione degli stati di avanzamento lavori e di ultimazione dei programmi di spesa concedendo proroghe straordinarie comunque compatibili con i termini di spesa previsti dai programmi comunitari. 2. <i>Identico.</i>

Legge vigente	Proposta di modifica
minacciare la continuità delle attività produttive ed il mantenimento dei relativi livelli occupazionali, può disporre in via eccezionale la sospensione dei termini di ultimazione di programmi agevolati a valere sugli strumenti di propria competenza fino all'adozione dei conseguenti programmi di ristrutturazione anche tramite cessione dei complessi aziendali. 3. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni, per le imprese di cui siano spirati i termini di ultimazione del programma di investimenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata avanzata alcuna richiesta di erogazione e che, ricorrendone i presupposti non abbiano fatto richiesta di proroga ai sensi del precedente comma 1, i Dipartimenti regionali competenti per materia entro il 31/12/2013 accertano la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. (...)	3. <i>Identico.</i> (...)

Cost. 27 dicembre 1947. (Artt. 3, 81, 117)

Costituzione della Repubblica italiana .

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(...)

3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale ⁽²⁾ e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso ⁽³⁾, di razza, di lingua ⁽⁴⁾, di religione ⁽⁵⁾, di opinioni politiche ⁽⁶⁾, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

(2) Vedi XIV disp. trans. fin.

(3) Vedi artt. 29, comma secondo; 37, comma primo; 48, comma primo; 51, comma primo.

(4) Vedi art. 6 e X disp. trans. fin.

(5) Vedi artt. 8, 19 e 20.

(6) Vedi art. 22.

(...)

81. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁸⁸⁾.

(87) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la L. 24 dicembre 2012, n. 243.

(88) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. Vedi, anche, l'art. 5 dello stesso provvedimento. Vedi, inoltre, l'art. 165, Reg.Senato 17 febbraio 1971 e l'art. 66, Reg.Camera 18 febbraio 1971.

(...)

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie ⁽¹⁶⁹⁾;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato ⁽¹⁷⁰⁾.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ⁽¹⁷¹⁾.

(169) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(170) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(171) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

(...)

Codice Civile (art. 2033).

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 “Approvazione del testo del codice civile.”

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 aprile 1942, n. 79, ediz. straord.

(...)

2033. Indebito oggettivo.

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato [c.c. 1185, 1463, 2039]⁽¹⁾. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi [c.c. 1282] dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda [c.c. 1148, 2036].

⁽¹⁾ Vedi l'art. 39, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

(...)

L.R. 18 dicembre 2013, n. 54.

Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi.

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 dicembre 2013, n. 24, S.S. 27 dicembre 2013, n. 6.

Art. 1 Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi.

1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, alle imprese beneficiarie di incentivi e agevolazioni a valere su fondi Regionali e/o su fondi Comunitari, di cui alla data del 31 dicembre 2011 siano già state pubblicate le graduatorie, si applicano i benefici di cui all'*articolo 29, comma 1 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83* convertito in *legge 7 agosto 2012, n. 134*.

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo le imprese beneficiarie di agevolazioni a valere su fondi Regionali o su risorse di cui al POP 1994/1999 e al POR 2000/2006 che, alla data di entrata in vigore del *Decreto Legge n. 83/2012*, abbiano completato e regolarmente collaudato gli investimenti, anche in presenza di provvedimenti già adottati, sono esentate dal rispetto degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, previsti dalle Direttive di attuazione, dai Bandi e dai relativi provvedimenti di concessione.

Art. 2 Modifiche alla L.R. n. 42/1995.

1. Al comma 1 dell'*articolo 3 della L.R. 42/95* le parole "POP (Programma Operativo Plurifondo) Calabria 1994/1999" sono sostituite dalle parole "POR Calabria 2000/2006", le parole "anche con una prima anticipazione massima del 20%" sono sostituite dalle parole "con una eventuale ed ulteriore anticipazione del 30%"; dopo la parola "bancaria" sono aggiunte le seguenti parole "e/o assicurativa".

2. Il comma 2 dell'*articolo 3 della L.R. 42/95* è sostituito dal seguente: "L'anticipazione erogata ai sensi del precedente comma, sommata alle eventuali anticipazioni ordinarie previste nei provvedimenti di concessione, sono proporzionalmente compensate in sede di erogazione dei successivi stati di avanzamento dei lavori".

Art. 3 Completamento degli investimenti agevolati.

Normativa citata
L.R. 18 dicembre 2013, n. 54.
Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi.

1. La Regione Calabria, attraverso i Dipartimenti competenti per materia e previa richiesta da parte delle imprese interessate da produrre entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in presenza di provvedimenti già adottati, favorisce il completamento degli investimenti agevolati anche attraverso deroghe a termini di presentazione degli stati di avanzamento lavori e di ultimazione dei programmi di spesa concedendo proroghe straordinarie comunque compatibili con i termini di spesa previsti dai programmi comunitari.
 2. In presenza di situazioni di particolare gravità delle imprese beneficiarie sotto il profilo economico e finanziario, tali da minacciare la continuità delle attività produttive ed il mantenimento dei relativi livelli occupazionali, può disporre in via eccezionale la sospensione dei termini di ultimazione di programmi agevolati a valere sugli strumenti di propria competenza fino all'adozione dei conseguenti programmi di ristrutturazione anche tramite cessione dei complessi aziendali.
 3. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni, per le imprese di cui siano spirati i termini di ultimazione del programma di investimenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata avanzata alcuna richiesta di erogazione e che, ricorrendone i presupposti non abbiano fatto richiesta di proroga ai sensi del precedente comma 1, i Dipartimenti regionali competenti per materia entro il 31/12/2013 accertano la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
-
-

Art. 4 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (Art. 29).***Misure urgenti per la crescita del Paese.***

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134.

(...)

Art. 29 Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi

1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati.

2. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sia stata avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla predetta data, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ⁽¹⁴²⁾

3. La rimodulazione dei programmi d'investimento oggetto di agevolazioni a valere sui contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è consentita entro e non oltre un anno dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della delibera del CIPE di approvazione e finanziamento dei contratti. In tale caso il CIPE può prorogare il termine di ultimazione degli investimenti per non più di un anno dal termine originariamente previsto.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non è consentito alcun differimento del termine di ultimazione degli investimenti, eventualmente prorogato, per effetto di variazioni del programma e dei soggetti proponenti.

5. Qualora, con riferimento ai contratti di programma già oggetto di deliberazione del CIPE di approvazione e di finanziamento, non venga presentato il progetto esecutivo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico dispone la decadenza delle imprese interessate dalle agevolazioni previste e ne dà comunicazione al CIPE. Per i programmi oggetto di notifica alla Commissione europea, il predetto termine decorre dalla comunicazione degli esiti della notifica, qualora successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Normativa citata
D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (Art. 29).
Misure urgenti per la crescita del Paese.

6. È disposta la risoluzione dei contratti di programma già stipulati qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'impresa non abbia prodotto la documentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio. Qualora il contratto sia riferito ad una pluralità di iniziative, la risoluzione ha effetto limitatamente alle iniziative interessate dall'inadempimento.

7. Fatti salvi i provvedimenti adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti. ⁽¹⁴¹⁾

8. Le iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, della legge 30 luglio 1990, n. 221, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e dell'articolo 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purché avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono concluse entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla predetta data. La documentazione finale di spesa è presentata dai beneficiari entro sei mesi, non più prorogabili, dalla scadenza del termine di ultimazione come sopra definito. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, in presenza di situazioni di particolari gravità sotto il profilo economico e finanziario delle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuità delle attività produttive ed il mantenimento dei relativi livelli occupazionali, può disporre in via eccezionale la sospensione dei termini di ultimazione di programmi agevolati a valere sugli strumenti di propria competenza fino all'adozione dei conseguenti programmi di ristrutturazione anche tramite cessione dei complessi aziendali.

(141) Comma così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.

(142) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 13 luglio 2012, il Decreto 30 luglio 2012 e il Decreto 28 gennaio 2013, per gruppi di imprese agevolate con la *legge n. 64/1986*; il Decreto 13 luglio 2012, il Decreto 30 luglio 2012, il Decreto 2 agosto 2012, il Decreto 14 settembre 2012, il Decreto 4 ottobre 2012, il Decreto 18 ottobre 2012, il Decreto 11 gennaio 2013, il Decreto 31 gennaio 2013, il Decreto 30 aprile 2013, il Decreto 16 maggio 2013, il Decreto 1° ottobre 2013, il Decreto 3 ottobre 2013, il Decreto 15 ottobre 2013, il Decreto 31 ottobre 2013, il Decreto 28 novembre 2013, il Decreto 27 gennaio 2014 e il Decreto 6 marzo 2014, per i gruppi di imprese agevolate con la *legge n. 488/1992*; il Decreto 23 gennaio 2013, il Decreto 28 gennaio 2013, il Decreto 30 gennaio 2013, il Decreto 6 marzo 2013, il Decreto 6 marzo 2013, il Decreto 3 aprile 2013, il Decreto 3 aprile 2013, il Decreto 24 aprile 2013, il Decreto 4 luglio 2013, il Decreto 4 luglio 2013, il Decreto 12 luglio 2013, il Decreto 2 ottobre 2013, il Decreto 18 ottobre 2013 e il Decreto 2 aprile 2014, per i gruppi di imprese agevolate con la *legge n. 662/1996*.

(...)

D.L. 22 ottobre 1992, n. 415.***Modifiche della L. 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.***

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 ottobre 1992, n. 249.

Convertito in legge, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 1992, n. 488*. Il secondo comma dell'art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363*. Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto vedi, anche, l'*art. 5, D.M. 20 ottobre 1995, n. 527*.

Il titolo è stato così sostituito dalla *legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rifinanziare la *legge 1° marzo 1986, n. 64*, sugli interventi nel Mezzogiorno, anche al fine del pieno utilizzo dei fondi strutturali della Comunità europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto-legge:

1. 1. In attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale anche attraverso il ripristino della dotazione finanziaria di cui alla *legge 1° marzo 1986, n. 64*, garantendo la continuità di sviluppo dei territori meridionali, è autorizzata la spesa di lire 13.800 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla *legge 1° marzo 1986, n. 64*, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.075 miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali ⁽⁴⁾.

1-bis. Per gli interventi di cui al *D.L. 30 dicembre 1985, n. 786*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 1986, n. 44*, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1994 ⁽⁵⁾.

Normativa citata

D.L. 22 ottobre 1992, n. 415.

Modifiche della L. 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

2. [Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri ⁽⁶⁾:

a) le agevolazioni sono calcolate in «equivalente sovvenzione netto» secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera ⁽⁷⁾;

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

3. Restano ferme le disposizioni della L. 1° marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione alle attività produttive che alla data di entrata in vigore del D.L. 14 agosto 1992, n. 363, risultavano:

a) inseriti nei contratti di programma già approvati dal CIPI o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64 ⁽¹⁰⁾;

b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

c) relativi a Centri di ricerca e Progetti di ricerca, non inclusi nei contratti di programma, per i quali è stato emanato il provvedimento di ammissibilità;

d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della L. 1° marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo ⁽¹¹⁾;

e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di programma e degli accordi di programma, purché siano stati avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le società convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati ⁽¹²⁾.

Normativa citata
D.L. 22 ottobre 1992, n. 415.

Modifiche della L. 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3-bis. Gli interventi richiesti con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del *D.L. 14 agosto 1992, n. 363*, che non rientrano in quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma 2 ⁽¹³⁾.

3-ter. In ogni caso il provvedimento di concessione per gli interventi di cui al comma 3, lettera e), ha durata limitata a ventiquattro mesi, termine entro il quale il programma di investimento deve essere completato; detto termine può essere eccezionalmente prorogato per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore ⁽¹⁴⁾.

4. Gli stanziamenti già individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti dall'Agenzia per le agevolazioni industriali, con provvedimento di concessione provvisoria, non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo ⁽¹⁵⁾.

5. Ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea sono assicurate le risorse di cassa disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento delle quote di competenza nazionale. A tal fine l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede alle relative erogazioni con priorità rispetto ad ogni altra destinazione. Per agevolare l'utilizzo dei finanziamenti diretti alla realizzazione degli interventi cofinanziati dalla CEE, il CIPE, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, individua le risorse della *legge 1° marzo 1986, n. 64*, destinate dalle regioni ai medesimi interventi. Dette risorse affluiscono al Fondo di rotazione di cui all'*articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*, per il successivo trasferimento alle regioni secondo le norme in vigore.

6. La somma di lire 1.200 miliardi destinata con delibera CIPE del 3 agosto 1988 al conseguimento delle finalità di cui all'*articolo 13 della legge 1° marzo 1986, n. 64*, fa carico sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 ed è iscritta, in ragione di lire 300 miliardi per l'anno 1992 e di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1993-1994, sul capitolo 8816 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni suddetti. La disponibilità riveniente per effetto di quanto precede è corrispondentemente portata ad integrazione delle risorse destinate al finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla citata *legge n. 64 del 1986*.

7. Le risorse dei fondi strutturali comunitari programmate per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 e non ancora impegnate al 31 dicembre 1992, sono proposte dalle competenti amministrazioni dello Stato, sentite le regioni interessate, per la revoca da parte della Commissione CEE per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi con priorità nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati. Le risorse impegnate al 31 dicembre 1991 in relazione ai programmi approvati che non abbiano dato luogo all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e non spese almeno nella misura del 40% entro il 31 dicembre 1992, sono proposte alla Commissione delle Comunità europee per essere revocate e successivamente riprogrammate per la parte corrispondente alla percentuale non spesa: conseguentemente si procede alla rimodulazione delle relative quote di cofinanziamento nazionale ⁽¹⁶⁾.

8. Per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonché per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, è autorizzato il ricorso a mutui il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a totale carico del bilancio dello Stato, da contrarre tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e

Normativa citata
D.L. 22 ottobre 1992, n. 415.

Modifiche della L. 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

della programmazione economica, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata nell'anno precedente. Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie, si provvede con gli accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE delibera, previo parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, la programmazione dei progetti strategici nei limiti delle disponibilità di cui alla citata *legge 1° marzo 1986, n. 64*, e al presente comma ⁽¹⁷⁾.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE provvede, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali. Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla programmazione per il finanziamento di interventi previsti dal presente decreto, con priorità per gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati ⁽¹⁸⁾.

10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli organi amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, nonché degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui all'*articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64* ⁽¹⁹⁾.

11. ... ⁽²⁰⁾.

12. ... ⁽²¹⁾.

13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e lire 900 miliardi per l'anno 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

14. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'*articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 360*, si intendono riferite anche all'erogazione della somma di cui all'*articolo 10 del decreto-legge 22 aprile 1991, n. 134*, per le finalità ivi previste.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ⁽²²⁾.

(4) Comma così modificato dalla *legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488*.

(5) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488*.

Normativa citata
D.L. 22 ottobre 1992, n. 415.

Modifiche della L. 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

(6) Con deliberazione 27 aprile 1995 (Gazz. Uff. 20 giugno 1995, n. 142), modificata ed integrata con deliberazione 18 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 25 marzo 1997, n. 70), con *D.M. 22 luglio 1999* (Gazz. Uff. 8 ottobre 1999, n. 237), con *D.M. 2 marzo 2000*, il CIPE ha emanato le direttive per la concessione delle agevolazioni previste dal presente comma 2. Vedi, anche, *l'art. 30, L. 23 dicembre 1998, n. 448*. Con *D.M. 8 maggio 2000* (Gazz. Uff. 16 maggio 2000, n. 112) modificato dal *D.M. 19 gennaio 2004* (Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 22), sono stati fissati i limiti di ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente decreto relativamente alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e alle attività delle imprese di costruzioni. Con *D.M. 3 luglio 2000*, è stato emanato il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse.

(7) Lettera così sostituita dall'*art. 13, L. 31 gennaio 1994, n. 97*.

(8) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488*. Vedi, anche, *l'art. 9, L. 27 dicembre 1997, n. 449*, il comma 77 dell'*art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448*, *l'art. 3, L. 12 dicembre 2002, n. 273*, *l'art. 61, comma 10, L. 27 dicembre 2002, n. 289*, il *Dirett. 7 luglio 2004, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, *l'art. 8, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35* e il *D.M. 1° febbraio 2006*.

(9) Comma abrogato dal comma 7 dell'*art. 23* e dal numero 18) dell'*Allegato 1 al D.L. 22 giugno 2012, n. 83*. Vedi, anche, il comma 11 dello stesso articolo 23.

(10) Per l'interpretazione autentica dell'*art. 1, comma 3, lettera a)*, del presente decreto-legge, vedi *l'art. 13, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32*.

(11) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488*.

(12) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488*.

(13) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488*.

(14) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488*.

(15) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi *l'art. 7, comma 2, L. 11 maggio 1999, n. 140*.

(16) Comma così modificato dalla *legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488*.

(17) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488*. Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi il comma 7 dell'*art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228*.

(18) Per l'attribuzione alle amministrazioni regionali territorialmente competenti delle funzioni, già di competenza del CIPE, di cui al presente comma, vedi *l'art. 12, Del. CIPE 6 agosto 1999*.

(19) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488*.

(20) Soppressi dalla *legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488*.

(21) Soppressi dalla *legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488*.

(22) Vedi, anche, il comma 1 dell'*art. 29, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*.

2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L. 11 marzo 1953, n. 87. (Art. 23)

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 marzo 1953, n. 62.

(...)

Capo II

Questioni di legittimità costituzionale ⁽¹⁶⁾

23. Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale;

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.

L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso ⁽¹⁷⁾.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.

L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato ⁽¹⁸⁾.

(16) Vedi anche i Capi I e II delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale di cui al Reg.Corte Cost. 16 marzo 1956.

Normativa citata
L. 11 marzo 1953, n. 87. (Art. 23)
Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

(17) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 130 (Gazz. Uff. 22 aprile 1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 137, primo comma 134, 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione.

(18) La Corte costituzionale con ordinanza 12-21 luglio 1995, n. 348 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

(...)

REGIONE VENETO

L.R. 27 aprile 2015, n. 6. (Art. 55)

Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015.

Pubblicata nel B.U. Veneto 27 aprile 2015, n. 41.

(...)

Art. 55 Accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi per le imprese.

1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito anche il sistema produttivo regionale veneto, in attuazione dell'*articolo 29 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese"*, convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla *legge 25 febbraio 1992, n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"*, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi già adottati, con esclusione degli accertamenti e delle procedure di riscossione coattiva non ancora concluse alla data di entrata in vigore della *legge n. 134 del 2012*.

2. È fatto salvo quanto riscosso dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di revoca delle agevolazioni di cui al comma 1 per mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie.

3. Nei casi di violazione dell'*articolo 20, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 "Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile"*, si procede alla revoca parziale delle agevolazioni in relazione al periodo di mancato utilizzo dei beni nella destinazione originaria o di mancato mantenimento delle condizioni che hanno determinato la concessione del beneficio. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non producono effetti gli eventuali provvedimenti di revoca totale già adottati.

(...)

REGIONE PUGLIA

L.R. 28/12/2012, n. 45 (Art. 41)

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia.

Pubblicata nel B.U. Puglia 31 dicembre 2012, n. 189, supplemento.

(...)

Articolo 41 Accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi.

1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito anche il sistema produttivo regionale pugliese, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alle misure 4.1, Pia PIT, 4.05, 4.14 e 4.18, nonché del Reg. reg. 6 aprile 2005, n. 22 (Approvazione definitiva regolamento attuativo "interventi per l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva della Regione Puglia" di cui all'Accordo di Programma- Quadro - Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale), il cui provvedimento di concessione sia stato adottato nel periodo di programmazione del POR Puglia 2000-2006, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi già adottati.

(...)